

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
ROMA**

Ricorso incidentale ex art. 42 CPA

Nell'interesse del sig. **Roberto Maria Caccia**, (c.f. CCCRRT69T05B300M), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv. Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC: avvocato.ferretti@pec.it ed al fax 081 19028105, nonché in Napoli al Viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte).

Contro:

Ministero della Difesa in persona del legale rapp.te p.t.;

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) in persona del legale rapp.te p.t.

Formez PA in persona del legale rapp.te p.t.;

Nei confronti di:

Luigi Ciaraffa rapp.to e difeso dall'avv.to Rocco Felato e dom.to presso l'indirizzo PEC avvroccofelato@puntopec.it

Cicioni Giulia (c.f. CCNGLI87H64L117C) residente in Bassano del Grappa (VI) alla Via S. G. Emiliani n. 33

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione pari a 23,50/30 della prova scritta del ricorrente del *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa - N. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)*;

b) del quesito n. 34 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) della graduatoria del concorso sub a), da ultimo pubblicata, a seguito di rettifica, in data 3.04.2026, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione 163 con 25 punti; per quanto di ragione:

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto:

f) alla attribuzione di 1 punto dovuto per l'annullamento del quesito impugnato ed ulteriore rispetto ai 23,50 conseguiti alla prova scritta.

g) a seguito del riconoscimento dell'ulteriore punteggio dovuto, alla conseguente rettifica della posizione occupata in graduatoria ed all'inserimento tra i vincitori di concorso;

per la condanna:

h) dell'Amministrazione resistente alla rettifica del punteggio e della posizione occupata in graduatoria dal ricorrente, includendolo tra i vincitori di concorso.

FATTO

A) Il sig. Caccia partecipava al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa - N. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1).

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura si articolava in una prova scritta ed una fase di valutazione titoli.

Per quanto d'interesse al presente ricorso, la prova scritta, disciplinata dall'art. 6 della *lex specialis*, consisteva in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti ed un

punteggio minimo necessario per il superamento della prova pari a 21/30.

Per ogni quesito il Bando prevedeva le seguenti modalità di assegnazione dei punteggi: + 0,75 per le risposte esatte, - 0,25 per le risposte errate, 0 punti in assenza di risposta.

B) Il ricorrente incidentale superava la prova scritta con il punteggio di 23,50/30 e, terminata la fase di valutazione titoli, veniva inserito, in qualità di idoneo, nella graduatoria concorsuale alla posizione 162 con 25 punti complessivi.

C) In data 20/03/2026, in ottemperanza a quanto disposto da codesto on.le TAR con l'ordinanza n. 1494/2026, venivano pubblicati sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, in apposita sezione destinata agli atti di notifica, i pubblici proclami del ricorso proposto dal sig. Ciaraffa. Quest'ultimo, **posizionato 173° in graduatoria con 24,88 punti complessivi**, a mezzo dell'anzidetto ricorso rivendicava l'attribuzione di 1 punto per l'annullamento del quesito n. 29 del suo questionario a risposta multipla e 1,5 punti per la mancata valutazione della Laurea Triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e la conseguente rettifica del posizionamento in graduatoria.

D) In data 3 aprile 2026, l'Amministrazione pubblicava la graduatoria rettificata del concorso *de quo* con cui si dava esecuzione a quanto disposto nella summenzionata ordinanza cautelare, procedendo alla rettifica del punteggio attribuito al sig. Ciaraffa ed al suo ricollocamento in graduatoria alla posizione n. 88, sopravanzando, quindi, l'odierno ricorrente incidentale che, invece, perdeva una posizione in graduatoria divenendo 163°.

Pertanto, il sig. Caccia, in qualità di controinteressato, ricorre incidentalmente per l'annullamento del quesito n. 34 che presenta, evidentemente, un errore nell'individuazione della risposta esatta ed ha quindi penalizzato il ricorrente incidentale in termini di punteggio e posizionamento in graduatoria.

MOTIVO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI

CONCORSO. ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLA RISPOSTA ESATTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il punteggio pari a **23,5**/30 assegnato alla prova scritta del ricorrente incidentale è errato in quanto la risposta data al quesito n. 34 è, in realtà, corretta, conseguentemente il punteggio assegnato alla prova è stato ingiustamente ridotto di 1 punto (+ 0,75 per la risposta esatta non riconosciuta e + 0,25 per la rimozione della penalità ingiustamente applicata). Questa erronea valutazione della prova, che si è riverberata sul punteggio attribuito al ricorrente incidentale in graduatoria, ha determinato la sua esclusione dal novero dei vincitori di concorso, sottraendogli oltre 100 posizioni in graduatoria.

I.a. Il quesito n. 34 recita:

A norma del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora riconosca che lo Stato non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata, può:

1° Comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, entro i limiti dell'importo indicato dalla stessa Corte. (- 0,25 **risposta scelta dal ricorrente incidentale**)

2° *Soltanto comminargli il pagamento di una somma forfettaria, entro i limiti dell'importo indicato dalla stessa Corte*

3° *Comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. (+ 0,75 risposta esatta secondo l'Amministrazione)*

La prima opzione di risposta, selezionata dal ricorrente, è chiaramente esatta a norma dell'art. 260, comma 2, TFUE, che prevede espressamente:

“La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma

forfettaria o di una penalità” (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E260>).

Pertanto, non vi è dubbio che rientri tra i poteri della CGUE quello di comminare nei confronti dello Stato che non si sia conformato ad una propria sentenza il pagamento di una somma, chiaramente nei limiti individuati dalla Corte stessa, unico soggetto deputato all'adozione di tale tipologia di provvedimento.

Alla luce del dettato normativo, la risposta data dal ricorrente incidentale è, quindi, senz'altro esatta e gli doveva essere riconosciuto il punteggio positivo pari a + 0,75 punti, come previsto dall'art. 6 del Bando di concorso, mentre, del tutto irragionevolmente, gli è stata addirittura comminata la penalità di - 0,25 punti prevista per le risposte errate.

Sul quesito in esame si è anche espresso in sede cautelare il TAR del Lazio che ha confermato l'esattezza della prima opzione di risposta: *“quanto al quesito giuridico [così formulato: A norma del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora riconosca che lo Stato non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata, può: Comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, entro i limiti dell'importo indicato dalla stessa Corte. (risposta indicata dal ricorrente); Soltanto comminargli il pagamento di una somma forfettaria, entro i limiti dell'importo indicato dalla stessa Corte; Comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. (risposta individuata come esatta dall'Amministrazione)]*, **sussiste invece il fumus boni iuris, in quanto la risposta prescelta dal ricorrente è da considerarsi corretta alla luce del chiaro dettato normativo dell'art. 260, comma 2, TFUE**, ai sensi del quale: *“(...) La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (...)”*.

Ritenuto, pertanto, che dalla parziale fondatezza della domanda cautelare avanzata

dal ricorrente discenda l'obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di procedere all'eliminazione della penalità irrogata di 0,25 punti e all'assegnazione di 0,75 punti per la corretta risposta fornita dal ricorrente al quiz oggetto del contendere, con le conseguenti ulteriori determinazioni ..." (TAR Lazio, Sez. IV Ter, ordinanza n. 1494/2026).

In conclusione, al ricorrente incidentale spetta 1 punto per l'annullamento del quesito n. 34, composto dalla rimozione della penalità ingiustamente applicata e dal riconoscimento del punteggio positivo previsto per il singolo quesito (0,25+0,75=1). Il riconoscimento di tale punteggio determinerebbe la rettifica del posizionamento in graduatoria del dott. Caccia ed il suo inserimento tra i vincitori di concorso da cui, ad oggi, risulta ingiustamente escluso.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente e deriva dall'**ingiusta esclusione del ricorrente incidentale dal novero dei vincitori di concorso.**

Infatti, con il riconoscimento del punto rivendicato, il ricorrente incidentale otterrebbe complessivamente 26 (25+1=26) e raggiungerebbe almeno la 78° posizione, rientrando ampiamente tra i vincitori di concorso e sopravanzando nuovamente il ricorrente principale.

In vero, nella denegata ipotesi in cui non venisse concessa la tutela cautelare richiesta, l'avvio della procedura di assunzione in servizio dei vincitori di concorso avrebbe l'effetto di precludere definitivamente al ricorrente la possibilità di ottenere il bene della vita ambito, ossia la posizione lavorativa oggetto di selezione.

Pertanto, si chiede di **disporre il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta del dott. Caccia e, conseguentemente, la rettifica del suo posizionamento in graduatoria.**

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Si fa istanza, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura selettiva in questione, affinché sia concessa l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso incidentale, previa adozione di misure cautelari, con conseguente annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa, con condanna dell'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia non è soggetta a CU in quanto verte in materia di pubblico impiego e il reddito familiare del ricorrente rientra nella fascia di esenzione.

Napoli – Roma, lì 13/04/2026

Avv. Riccardo Ferretti